



Ministero Istruzione Università Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - Via Adua n. 5- 22036 ERBA
D.M. P.I. 28/02/2001 - ☎ 031-642262 📠 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - <http://www.istitutomanzoni.org>

Prot. n. A 158

Erba, 11 febbraio 2019

Circolare Interna n. 59

► ***Al Gestore d'Istituto***

➤ ***Sito d'Istituto www.istitutomanzoni.org***
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: "Esami di Stato Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado"

Gli studenti immigrati per fare l'esame di Stato non devono sostenere anche gli esami di terza media.

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza degli OO.CC. e dell' ufficio amministrativo, lo scrivente chiarisce la tematica di cui all'oggetto, come segue:

La precisazione è nella circolare del MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 di pari oggetto. Gli alunni stranieri, che frequentano regolarmente le scuole superiori ma che non abbiano anche frequentato in Italia i precedenti gradi di scuola e non vi abbiano quindi conseguito il diploma di licenza media, sono ammessi a sostenere l'esame di maturità senza dover affrontare preliminarmente anche l'esame della scuola media inferiore.

Se gli alunni stranieri frequentano regolarmente una scuola superiore, sostiene la circolare ministeriale, ciò significa che la scuola ha già verificato che possedevano i requisiti di fatto e di diritto per l'iscrizione e la successiva frequenza e non occorre quindi regolarizzare alcuna posizione al momento di ammetterli agli esami di Stato.

Nei confronti dei ragazzi in questione opera la norma contenuta nel regolamento sulla valutazione degli alunni, secondo cui agli alunni stranieri non può che essere riservato in fatto di valutazione lo stesso trattamento degli alunni italiani (art. 1, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009).

La norma, invece, che prevede il possesso del diploma di licenza media per l'ammissione all'esame di maturità, l'art. 1 - dodicesimo comma - del decreto legislativo n. 226 del 2005, è di carattere generale ed è rivolta a tutti coloro, alunni stranieri compresi, il cui percorso di studi si sia dipanato in Italia dalla scuola dell'obbligo alla scuola superiore, alla quale possono accedere solo dopo aver conseguito il diploma di licenza media.

Un alunno non più soggetto all'obbligo scolastico, proveniente dall'estero dove ha frequentato le scuole del primo ciclo e iniziato anche quelle del secondo, se si trasferisce in Italia può essere ammesso a frequentare la classe corrispondente alla sua età ma deve provare, anche mediante eventuale esame sulle materie indicate dal consiglio di classe e

sulla base dei titoli di studio conseguiti all'estero, di possedere un'adeguata preparazione sull'intero programma previsto per l'idoneità alla classe cui aspira (art. 192, terzo comma, del decreto legislativo n. 297/1994).

La norma non prevede che il consiglio di classe debba anche acquisire un diploma di licenza media di cui gli ordinamenti scolastici degli altri stati potrebbero anche non prevedere il rilascio o che potrebbe avere caratteristiche giuridico - formale diverse dal nostro.

La valutazione del consiglio di classe, con la quale si certifica l'adeguatezza della preparazione, assorbe ogni altro adempimento e formalità sia da parte della scuola sia da parte dell'alunno, il cui ingresso e la cui frequenza ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione, una volta definiti, non richiedono debbano essere integrati con successivi certificati e diplomi.

La circolare del MIUR in commento, si occupa anche degli alunni fino ai sedici anni, ancora soggetti all'obbligo scolastico secondo il nostro ordinamento. Essi sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti non deliberi l'iscrizione a una classe diversa. Ciò può accadere, ad esempio, quando nello stato di provenienza l'obbligo scolastico inizia prima o dopo rispetto all'Italia o le competenze, le abilità e i livelli di preparazione possedute dall'alunno siano inferiori o superiori rispetto alla classe di potenziale iscrizione (art. 45, secondo comma, del decreto del DPR n. 394 del 1999).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio